



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010

*Emanato con D.D. n. 809 del 22/12/2011;
modificato con D.R. n. 114 del 12/03/2012;
modificato ed integrato con D.R. n. 152 del 27/03/2014;
rettificato con D.R. n. 165 del 02/04/2014;
modificato con D.R. n. 558 del 30/11/2015.*

TITOLO I

Ambito applicativo e modalità di attivazione della copertura di posti di ruolo

Art. 1 – Ambito di operatività

1. Il presente Regolamento disciplina, in applicazione della normativa vigente e nel rispetto della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice Etico della Scuola Superiore Sant'Anna (d'ora innanzi Scuola), le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 – Piano annuale del reclutamento

1. Ogni anno il Senato accademico, in attuazione della programmazione triennale della Scuola, definisce, sulla base delle proposte degli Istituti o di sua iniziativa, secondo le procedure di cui agli articoli successivi, il Piano annuale di reclutamento.

Art. 3 – Attivazione delle procedure di chiamata

1. Ogni Istituto, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale formula al Rettore la richiesta di copertura di posti di prima e seconda fascia, in relazione alle sue specifiche esigenze didattiche e scientifiche. La richiesta può essere formulata anche dal Rettore di propria iniziativa.

2. La richiesta dovrà contenere gli elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto richiesto e indicare la modalità di copertura prescelta tra:

- a) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della legge 230/2005 e successive modifiche e integrazioni;
- b) chiamata a seguito di procedura di selezione ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 240/2010;
- c) chiamata nel ruolo degli associati a seguito di procedura di valutazione ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 di ricercatori a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. b della stessa legge 240 che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale;
- d) chiamata a seguito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 di professori associati e ricercatori universitari già in servizio presso la Scuola.
- e) Le chiamate di cui alle lett. b), c) e d) sono disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 4 – Approvazione della proposta di copertura

1. Il Rettore sottopone le richieste di cui all'art. 3 all'approvazione del Senato accademico che ne valuta la compatibilità con la Programmazione Triennale, propone al Consiglio di amministrazione il Piano annuale di reclutamento e l'attivazione delle relative procedure di chiamata.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010

2. Il Consiglio di amministrazione, verificandone la sostenibilità economica, approva le proposte formulate. In caso di non approvazione ne trasmette immediata comunicazione al Senato accademico indicando le ragioni.

3. Nell'ambito della programmazione triennale la Scuola vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo per la chiamata dei soggetti indicati dall'art. 18 comma 4 della legge 240/2010, e può prevedere l'inserimento nel piano di reclutamento di posti riservati alla chiamata di tali soggetti.

Art. 5 – Commissione per il Reclutamento

1. Contestualmente all'approvazione di ciascun Piano Triennale viene costituita una Commissione per il Reclutamento, nominata dal Rettore su designazione del Collegio dei Direttori di Istituto, all'uopo integrato dai Presidi delle Classi Accademiche.

2. La Commissione è formata da 5 membri scelti tra i docenti ordinari della Scuola e resta in carica fino all'approvazione del successivo Piano Triennale. In caso di impedimento ovvero di cessazione dal rapporto con la Scuola di uno o più membri della Commissione, i loro sostituti verranno nominati con le modalità di cui al comma 1.

3. È compito della Commissione per il Reclutamento:

- attivare le forme di pubblicità ritenute opportune in relazione al profilo di docente definito dal bando, al fine di favorire la massima conoscibilità possibile della procedura in essere e un'ampia e qualificata partecipazione alla stessa;
- elaborare, anche sulla base delle proposte formulate dagli Istituti e dalle Classi, criteri di qualificazione didattica e scientifica richiesti per l'accesso ai ruoli della Scuola, assicurandone la coerenza e l'omogeneizzazione fra i settori;
- partecipare alla procedura di selezione secondo quanto previsto nei successivi artt. 8, 12 e 16.

TITOLO II

Chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010 (art. 3 comma 2 lett. b del presente Regolamento)

Art. 6 – Procedure selettive

1. A seguito dell'approvazione dell'attivazione della procedura di chiamata di cui all'art. 3 comma 2 lett. b da parte del Consiglio di amministrazione, il Rettore emana un bando che viene pubblicato sul sito della Scuola, del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e dell'Unione Europea, nonché mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale Serie Concorsi e secondo le ulteriori modalità stabilite dalla Commissione per il Reclutamento, anche in relazione al tipo di posto messo a bando.

2. Il bando deve contenere:

- a) il numero dei posti messi a concorso;
- b) la fascia per la quale è richiesto il posto;
- c) l'Istituto presso il quale sarà incardinato il candidato chiamato;
- d) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- e) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- g) le modalità e il termine di presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione sul sito del Ministero;
- h) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010

- i) il trattamento economico e previdenziale previsto;
 - j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere, che non potrà essere inferiore a dodici per le selezioni di professori di II fascia, venti per quelle di I fascia;
 - k) i criteri di qualificazione didattica e scientifica richiesti per l'accesso ai ruoli della Scuola, elaborati dalla Commissione di Reclutamento di cui all'art. 5 c.3;
 - l) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
 - m) l'eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - n) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività;
3. Il bando può prevedere anche la richiesta di eventuali lettere di presentazione dell'attività scientifica del candidato (massimo 3 per i posti di seconda fascia e 4 per quelli di prima fascia) redatte da studiosi italiani e stranieri esterni alla Scuola.

Art. 7 – Requisiti per la partecipazione alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero al tempo vigenti.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente all'Istituto che richiede l'attivazione del posto o appartenente alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione della Scuola. Devono comunque trovare applicazione ulteriori disposizioni previste dal codice Etico della Scuola.

Art. 8 – Commissione di valutazione

1. Per ogni procedura attivata viene nominata con decreto del Rettore, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, una Commissione di valutazione costituita da un componente della Commissione di Reclutamento, non afferente al Settore Concorsuale messo a concorso, designato dal Senato accademico, da un membro designato dall'Istituto e da un panel costituito da un numero di 4 esperti designati dal Senato Ordinario con l'apporto consultivo dell'Istituto richiedente e dello IAB.
2. Tali esperti dovranno essere scelti tra soggetti esterni alla Scuola in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale attivi in ambito affine al settore concorsuale per il quale il posto è bandito, di cui almeno due attivi in università o centri di ricerca di un paese OCSE diverso dall'Italia.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010

3. I componenti del panel di esperti e il membro designato dall'Istituto, se provenienti da Atenei Italiani, sono scelti tra professori di prima fascia appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione o al macrosettore di riferimento.
4. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
5. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i membri, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e può avvalersi, di strumenti telematici di lavoro collegiale, anche per le riunioni successive alla prima, che prevedano comunque la presenza contemporanea e continua di tutti i componenti, mediante collegamenti in audio/video conferenza, previa motivata autorizzazione concessa dal Rettore.
6. Non possono fare parte della Commissione i professori in servizio presso Atenei italiani che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010.
7. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sul sito della Scuola.

Art. 9 – Modalità di svolgimento delle procedure

1. La Commissione effettua una valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati, sulla base dei criteri predeterminati nella prima riunione, tenendo conto di quanto indicato nel bando ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. m) del presente Regolamento, e resi pubblici sul sito della Scuola.
2. I criteri di valutazione dovranno essere stabiliti dalla Commissione nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - profilo scientifico del candidato da valutare con riferimento ai migliori standard nazionali ed internazionali della disciplina ed in particolare per quanto concerne la produzione scientifica;
 - organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca e partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali;
 - collaborazione scientifica con altri Atenei e organismi pubblici e privati sia in Italia che all'estero;
 - attività didattica svolta, con riguardo anche alle esperienze di insegnamento e di coordinamento di programmi formativi presso atenei e istituti di ricerca di alta qualificazione, con particolare attenzione alle esperienze svolte all'estero o in contesti internazionali;
 - attività di progettazione e gestione di nuovi prodotti formativi e risultati conseguiti;
 - attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;
 - titolarità di brevetti.
3. La Commissione, a seguito della valutazione di cui al comma 1, potrà invitare i candidati che risultano soddisfare i criteri per la chiamata, dalla stessa pre-determinati, a tenere un seminario aperto a tutto il personale docente e ricercatore della Scuola. La valutazione di tale seminario concorre alla valutazione complessiva svolta dalla commissione
4. Al termine delle valutazioni la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato maggiormente qualificato alla copertura del posto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 10 – Lavori della Commissione

1. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010

2. Il Rettore può prorogare per una sola volta, e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici.
5. Gli atti consistono nei verbali di ogni singola riunione di cui fanno parte i giudizi individuali sui candidati e la relazione finale riassuntiva.
6. Il decreto di approvazione degli atti, la relazione finale e i giudizi sono pubblicati sul sito web istituzionale della Scuola.

Art. 11 – Chiamata

1. Entro un mese dall'emanazione del decreto di approvazione degli atti della selezione, il Senato accademico nella composizione prevista dall'art. 20 dello Statuto, con diritto di voto riservato alla sola componente docente, tenuto conto dei giudizi formulati dalla Commissione di valutazione e del parere dell'Istituto può proporre, previa ulteriore verifica dei criteri di qualificazione didattica e scientifica richiesti per l'accesso ai ruoli della Scuola, elaborati dalla Commissione di Reclutamento di cui all'art. 5 comma 3, al Consiglio di amministrazione la chiamata o deliberare di non procedere alla chiamata stessa.
2. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

TITOLO III

Chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 (art. 3 comma 2 lett. c del presente Regolamento)

Art. 12 – Modalità di svolgimento della procedura

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno del contratto, l'Istituto propone al Senato Accademico di sottoporre a valutazione il ricercatore ex art. 24 comma 3 lett. b) della legge 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della stessa legge. La proposta dell'Istituto dovrà essere corredata da una relazione del Direttore sull'attività svolta dal ricercatore nel quale sia evidenziato il rispetto degli standard di cui all'art. successivo.
2. La valutazione deve iniziare almeno 120 giorni prima della scadenza del contratto. Qualora entro tale termine il ricercatore non sia in possesso dell'abilitazione, ma la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della stessa.
3. Dell'effettuazione di tale valutazione viene data pubblicità sul sito della Scuola, sul quale vengono pubblicati anche i relativi verbali.
4. Alla formazione della Commissione si applica il disposto dell'art. 8. Essa conclude i propri lavori entro due mesi dal decreto di nomina. Ad essa si applica il disposto dell'art. 10 commi 2, 3 e 4.
5. Al termine dei lavori, la Commissione stabilisce l'idoneità o meno del ricercatore ad essere inquadrato come professore associato.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010

Art. 13 – Modalità di valutazione

1. Sono oggetto di valutazione da parte della commissione, in conformità alle disposizioni del D.M. 344/2011, l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'art. 29, comma 5, della legge n. 240 del 2010, ha avuto accesso al contratto.
2. Nell'ipotesi in cui il ricercatore è stato inquadrato, ai sensi dell'art. 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente titolo.
3. La Commissione valuta il ricercatore secondo i parametri previsti dal D.M. 344/2011, in rapporto alla congruità del suo profilo scientifico con i criteri generali di qualificazione didattica e scientifica richiesti per l'accesso ai ruoli della Scuola, stabiliti dalla Commissione per il Reclutamento ed esplicitati nella delibera di attivazione della procedura secondo i seguenti standard:

1. Nella valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti la Commissione terrà conto di:
 - a) svolgimento di attività didattica e continuità della stessa;
 - b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dalla Scuola, dei moduli/corsi tenuti;
 - c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto e/o commissioni di valutazione del percorso formativo allievi;
 - d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
2. Saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Dovrà essere valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con lo specifico profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica (impact factor o simili, ove riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento);



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010

- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
 - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - 1) numero totale delle citazioni;
 - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - 3) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
3. Nella valutazione dell'attività di ricerca scientifica la Commissione terrà conto di:
- a) coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
 - b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - d) eventuale titolarità di brevetti.

Art. 14 – Chiamata

1. Nel caso di esito positivo della valutazione, il Senato allargato, con le modalità e nella costituzione stabilita dal precedente art. 11, a maggioranza assoluta dei professori di I e II Fascia, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata in ruolo del vincitore.

TITOLO IV

Chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 (art. 3 comma 2 lett. d del presente Regolamento)

Art. 15 – Modalità di svolgimento delle procedure

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 3 comma 2, lett. d, la Scuola avvia la procedura di valutazione mediante la pubblicazione sul proprio sito di un avviso nel quale sono riportati:
- a) il numero di posti disponibili;
 - b) l'indicazione del Settore Concorsuale e dell'eventuale Settore Scientifico Disciplinare;
 - c) la fascia di inquadramento;
 - d) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura da parte dei candidati, che non potrà essere inferiore a 20 decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione;
 - e) l'eventuale numero massimo delle pubblicazioni che il candidato può presentare che non potrà essere inferiore a dodici per le selezioni di professori di II fascia, venti per quelle di I fascia;
 - f) gli elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto, sulla base dei criteri di qualificazione didattica e scientifica richiesti per l'accesso ai ruoli della Scuola, stabiliti dalla Commissione Reclutamento.
2. L'avviso può prevedere anche la richiesta di eventuali lettere di presentazione dell'attività scientifica del candidato (massimo 3 per i posti di seconda fascia e 4 per quelli di prima fascia) redatte da studiosi italiani e stranieri esterni alla Scuola.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010

3. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori universitari in servizio presso la Scuola in possesso di abilitazione nazionale per la I o II fascia, per il settore concorsuale previsto dall'avviso ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore; alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori universitari in servizio presso la Scuola in possesso dell'abilitazione nazionale per la I fascia, per il settore concorsuale previsto dall'avviso ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore. Si applica il disposto dell'art. 7 comma 2.

Art. 16 – Commissione di valutazione

1. Alla formazione della Commissione si applica il disposto dell'art. 8.
2. La Commissione al termine dei propri lavori individua il candidato maggiormente qualificato alla copertura del posto. Ad essa si applicano il disposto dell'art. 9 comma 1 e dell'art. 10.

Art. 17 – Modalità di valutazione

1. Sono oggetto di valutazione da parte della commissione, in conformità alle disposizioni del D.M. 344/2011, l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore o dal professore associato.
2. La valutazione per l'accesso alla II fascia avviene secondo quanto previsto dal precedente art. 13 comma 3.
3. La valutazione per l'accesso alla I fascia avviene sulla base dei seguenti standard:

I. Nella valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti la Commissione terrà conto di:

- a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
- b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dalla Scuola, dei moduli/corsi tenuti;
- c) coordinamento di iniziative didattiche e/o formative e partecipazione alle commissioni di valutazione del percorso formativo degli allievi;
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

II. Saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché di saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Dovrà essere valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo specifico di professore universitario di prima fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010

- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione (impact factor o simili ove riconosciuto dalla comunità scientifica di riferimento) e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del docente nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - 1) numero totale delle citazioni;
 - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - 3) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

III. Nella valutazione dell'attività di ricerca scientifica la Commissione terrà conto di:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
 - b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - d) eventuale titolarità di brevetti
3. La Commissione dovrà prestare particolare riguardo alla produzione scientifica elaborata dai candidati successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della loro produzione scientifica.

Art. 18 – Chiamata

1. La chiamata del candidato selezionato avviene secondo la procedura prevista dall'art. 11.
2. Le modalità di copertura previste dal presente titolo trovano applicazione fino al 31 dicembre 2017. A tal fine la Scuola potrà utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.
3. A decorrere dall'anno 2018 la Scuola potrà utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di ricercatori a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. B della legge 240/2010, secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.
- 4.

TITOLO V

Chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, legge 230/2005 (art. 3 comma 2 lett. a del presente Regolamento)

Art. 19 – Destinatari della chiamata diretta

1. Ai sensi dell'art. 1 c. 9 della L. 230/2005 (art. 3 comma 2 lett. a del presente Regolamento), possono essere destinatari di chiamata diretta, come professori di I e II fascia, nonché come ricercatori ex art. 24 c. 3 lett. b) L.240/2010, i seguenti soggetti:



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010

- a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
 - b) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;
 - c) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Possono essere altresì destinatari di chiamata diretta, come professori ordinari, studiosi di chiara fama.
3. A tali chiamate si applica il disposto dell'art. 7 comma 2 del presente Regolamento.

Art. 20 – Chiamata

1. Il Senato accademico nella composizione prevista dall'art. 20 dello Statuto, con diritto di voto riservato alla sola componente docente, previa verifica del possesso dei criteri di qualificazione didattica e scientifica richiesti per l'accesso ai ruoli della Scuola, elaborati dalla Commissione di Reclutamento di cui all'art. 5 c.3., propone al Consiglio di amministrazione la chiamata diretta.
2. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei professori di prima e seconda fascia, nonché dei rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di Classe, per la chiamata dei ricercatori ex art. 24 c.3 lett.b) L.240/2010.
3. La proposta, unitamente all'eventuale richiesta di cofinanziamento, è inviata al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per il nulla-osta alla nomina.
4. Verificata la copertura finanziaria, la nomina è disposta con provvedimento del Rettore che ne determina anche la relativa classe stipendiale.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 21 – Chiamata degli idonei ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e s.m.i.

1. Sulla base delle disposizioni previste dall'art. 29, comma 4 della legge n. 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 210/1998 e s.m.i., limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla predetta legge.

Art. 22 – Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente Regolamento e sue successive modifiche ed integrazioni, sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo on-line della Scuola.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.